

LICEO ARTISTICO STATALE "G. MONTAUTI" – TERAMO

REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;

- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, per l'utilizzo ottimale degli spazi didattici, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo delle attività didattiche per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmatici, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento del servizio;
- provvede all'adozione dei libri di testo, alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i consigli di classe e i gruppi disciplinari, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione e i progetti didattici
- stabilisce gli indirizzi e il numero delle classi attivate per indirizzo;
- decide la possibilità di iscrivere per la terza volta uno studente alla stessa classe, sentito il parere del consiglio di classe;
- promuove e delibera iniziative di aggiornamento per i docenti dell'istituto;
- elegge i docenti Funzioni Strumentali, i docenti che faranno parte del Comitato di valutazione del personale insegnante, i docenti membri delle Commissioni;
- approva, anche su proposta dei Consigli di classe interessati, le misure più opportune per le iniziative di recupero e sostegno;
- ratifica i regolamenti dei laboratori e ne vota le eventuali modifiche;
- delibera sulle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra attività diversa da normale attività didattica.

Presidenza

Art.2

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dal docente vicario.

Programmazione dei lavori

Art.3

All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti discute e delibera le linee generali della programmazione del proprio lavoro.

Convocazione

Art.4

La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con congruo preavviso non inferiore a cinque giorni, esclusi i festivi e le domeniche rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza i tempi di preavviso possono essere ridotti, ma non inferiori a ventiquattro ore. L'avviso, in questo caso, può avvenire telefonicamente o via internet.

Nella convocazione, oltre all'o.d.g., che deve sempre prevedere la voce varie ed eventuali, deve essere indicata la sede, l'ora di inizio e l'ora entro cui saranno conclusi i lavori.

Art. 5

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico, nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore e in relazione alle scadenze indicate dal Ministero. Il Dirigente Scolastico, inoltre, convoca il Collegio dei Docenti quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.

Ordine del giorno

Art. 6

L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente Scolastico, sentiti i collaboratori.

All'inizio della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti all'o.d.g. dal Presidente o da almeno il 10% dei docenti.

Ciascun docente può chiedere che un dato argomento venga iscritto all'o.d.g. di una successiva convocazione. La richiesta viene approvata o respinta dal Collegio.

La documentazione necessaria all'esame degli argomenti all'o.d.g. viene messa a disposizione dei docenti con congruo anticipo (almeno cinque giorni) rispetto al giorno dell'adunanza.

Varie ed eventuali

Art 7

Le varie ed eventuali possono essere oggetto di discussione, ma non di votazione. Gli argomenti possono essere proposti dal Presidente o da almeno il 10% dei docenti. La discussione di tali argomenti non può andare oltre i termini di tempo prefissati, a meno che il Collegio decida diversamente.

Verifica del numero legale

Art. 8

Ad apertura di seduta il Presidente verifica l'esistenza del numero legale e, qualora tale numero non sia raggiunto, ne fa fare atto verbale e il Collegio si ritiene convocato per il prossimo giorno non festivo, alla stessa ora.

Verbale delle riunioni

Art. 9

Il verbale del Collegio viene redatto dal collaboratore vicario e, in sua assenza, dal secondo collaboratore del Dirigente Scolastico.

La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non sarà riportato tranne il caso che l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale; in tale occasione l'intervenuto è tenuto a consegnarne copia scritta.

Il verbale viene votato per approvazione nella seduta successiva del collegio e/o al termine dello stesso. In questo secondo caso è apposta la dicitura "letto, approvato e sottoscritto".

La copia del verbale da approvare viene affissa in sala docenti almeno tre giorni prima della riunione del Collegio per assolvere alla visione e alla lettura. Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso, tramite dichiarazione scritta che verrà letta e approvata

Andamento dei lavori

Art. 10

Il Presidente provvede al buon andamento dei lavori del Collegio, mette in discussione gli argomenti all'o.d.g., ne può proporre la sospensione o il rinvio, concede la parola a chi la chiede nell'ordine nel quale sono state fatte le richieste d'intervento; regola la discussione, indice le votazioni e ne proclama l'esito.

Art.11

I docenti devono documentarsi opportunamente sui punti all'ordine del giorno nei cinque giorni che precedono la riunione per evitare interventi superficiali, inutili o, addirittura, pretestuosi.

Ogni docente potrà intervenire una sola volta per ogni punto e per un tempo non superiore ai 3 minuti.

Gli interventi dovranno essere prenotati e non potranno essere estemporanei.

Le affermazioni dovranno essere supportate da riferimenti normativi aggiornati e precisi per evitare di scatenare discussioni su temi già superati in passato.

Art. 12

Per consentire approfondimenti e scambi di idee tra docenti su un argomento di cui è in atto la discussione, i lavori del Collegio possono essere sospesi per un massimo di quindici minuti, su richiesta del Presidente o da almeno il 10% dei docenti. Tale richiesta va approvata dal Collegio. Sono ammesse nella stessa seduta complessivamente non più di due sospensioni, con il limite di una sola per argomento. Nella approvazione della richiesta di sospensione non sono ammessi interventi né a favore né contrari, nemmeno da parte del Presidente.

Art. 13

Per gli argomenti all'o.d.g. che rientrano nelle competenze di una delle commissioni di cui all'art. 23, la commissione stessa designa un relatore che riferisce al Collegio sulla base di un testo scritto che contenga anche le posizioni divergenti. A conclusione della sua comunicazione e prima che abbia inizio la discussione, il relatore propone al Collegio una motivata proposta di deliberazione. Aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai docenti secondo l'ordine delle richieste di intervento. In relazione al numero degli iscritti a parlare, il Presidente, se necessario, stabilirà la durata del tempo massimo di ogni intervento. Al relatore è accordata la parola nel corso del dibattito solo per dare chiarimenti e a chiusura della discussione.

Votazioni

Art. 14

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il presidente comunica al Collegio l'esatto numero dei presenti e i motivi dell'eventuale abbandono della seduta da parte dei docenti nel frattempo assentatisi.

Art. 15

Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Su richiesta di almeno cinque docenti si procede per appello nominale.

Art. 16

È necessaria la votazione per scrutinio segreto, mediante schede, quando si faccia questione di persone. Lo spoglio delle schede e la verifica dei voti sono espletati da tre docenti nominati dal Presidente.

Art. 17

Per le votazioni a scrutinio segreto relative all'elezione dei membri degli organi del Collegio (es. membri del Comitato di valutazione), ogni docente può esprimere preferenze sino ad un massimo di due terzi dei componenti da eleggere. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d'età.

Deliberazioni

Art. 18

Le deliberazioni del Collegio, salvo i casi per i quali disposizione di legge e del presente regolamento prescrivano diversamente, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Chiusura dei lavori

Art. 19

La seduta non può essere chiusa prima che il Collegio abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all'o.d.g.; tuttavia, su proposta del presidente o della maggioranza del Collegio, la riunione può essere sospesa e aggiornata, sempre, però, che sia stato esaurito il tempo della durata dei lavori previsto nella convocazione.

Commissioni

Art. 20

Il Collegio dei Docenti del Liceo Artistico si articola su commissioni che hanno i seguenti compiti:

- _ raccogliere il materiale relativo alle proprie competenze e tenerlo a disposizione dei docenti;
- _ analizzare annualmente la situazione del proprio settore e mettere a disposizione i risultati di tali analisi con congruo anticipo, perché il Collegio possa prendere le proprie decisioni sulla base di dati ed esperienze;
- _ fare proposte al Collegio dei Docenti in ordine alla ottimizzazione dell'efficacia del proprio settore;
- _ essere esecutrici, ferme restando le competenze del Presidente e degli altri organismi della scuola, dei mandati del Collegio; riferire al Collegio sugli esiti del proprio lavoro.

Ogni commissione è tenuta alla verbalizzazione dei propri lavori su apposito registro fornito dalla Scuola.

Art. 21

I componenti delle commissioni suddette sono eletti dal Collegio su una lista di candidati, frutto di candidature o autocandidature. I coordinatori sono nominati dal Dirigente Scolastico su indicazione dei componenti delle relative commissioni.

Regolamento

Art. 22

E' cura del Dirigente Scolastico favorire la diffusione del presente regolamento.